



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DECRETO n. 5462 del 3 AGO 2011

Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane, in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione.

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli;

VISTO il regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione del 16 settembre 1994 e successive modificazioni, che stabilisce le norme di qualità delle banane nella fase di immissione in libera pratica sul territorio comunitario;

VISTO il regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione del 15 dicembre 1995 e successive modificazioni, che fissa le disposizioni relative al controllo del rispetto delle norme di qualità nel settore delle banane;

VISTO il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del .../.../2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1580/2007;

VISTO l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 e successive modificazioni, recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa, a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 7 marzo 2003, n. 38 ed in particolare, l'articolo 18 concernente l'armonizzazione e la razionalizzazione in materia di controlli e di frodi agroalimentari;

VISTO il decreto ministeriale 20 Novembre 2007, di attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, pubblicato sulla G.U n. 301 del 29-12-2007;

VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° agosto 2009, n. 177, recante disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane, in attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, (CE) n. 1580/2007 della Commissione e (CE) n. 2257/94 della Commissione;

CONSIDERATO che le organizzazioni comuni di mercato del settore ortofrutticolo e delle banane sono state unificate nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, pertanto, è opportuna una gestione unitaria delle attività di controllo alle norme di commercializzazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 149 del citato regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, i riferimenti in altri atti al regolamento (CE) n. 1580/2007, si intendono fatti al regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, secondo la tavola di concordanza, di cui all'allegato XIX di quest'ultimo regolamento;

CONSIDERATO che per esigenze di chiarezza è opportuno abrogare i decreti ministeriali 25 giugno 2009, n. 4982 e 15 giugno 2004 n. 1353 e adottare un nuovo decreto ministeriale;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 27 luglio 2011.

DECRETA:

TITOLO I

Controlli di conformità degli ortofrutticoli freschi



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente decreto reca norme di applicazione del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011, limitatamente al Titolo II (classificazione dei prodotti), con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) individuazione delle competenze degli organismi che intervengono nell'applicazione della normativa sulle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e nei relativi controlli di conformità;
 - b) gestione e aggiornamento della banca dati degli operatori del settore;
 - c) definizione degli elementi applicativi previsti dalle disposizioni comunitarie;
 - d) individuazione delle attività e procedure dei controlli di conformità sul mercato interno e nelle fasi di importazione ed esportazione.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
 - a) "regolamento": il regolamento (UE) di esecuzione n. 543./2011, della Commissione del 7 giugno 2011;
 - b) "detentore": persona fisica o giuridica che, ai sensi dell'articolo 113 *bis*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è materialmente in possesso di prodotti ortofrutticoli freschi o trasformati per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione specifiche o generali e che è responsabile dell'osservanza di tali norme ai fini della messa in vendita, consegna o commercializzazione di tali prodotti all'interno della Comunità;
 - c) "operatore": persona fisica o giuridica che ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento, detiene prodotti ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione al fine di esporli o metterli in vendita, venderli o commercializzarli in ogni altro modo o che svolge effettivamente una di tali attività;
 - d) "operatore riconosciuto": operatore autorizzato ad operare conformemente all'articolo 12 del regolamento;
 - e) "controlli di conformità": i controlli compiuti sui prodotti ortofrutticoli in tutte le fasi di commercializzazione, conformemente al regolamento e secondo le procedure indicate nel manuale allegato al presente decreto e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, per verificare la conformità degli stessi alle norme di commercializzazione e alle altre disposizioni del Titolo II del regolamento e agli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007;
 - f) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- g) "Autorità di coordinamento": l'autorità unica incaricata del coordinamento e del raccordo degli organismi interessati nelle materie disciplinate dal capo II del regolamento e dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento;
- h) "AGEA": Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
- i) "Organismo di controllo": organismo incaricato allo svolgimento dei controlli di conformità in applicazione dell'articolo 113 bis paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento;
- j) "Agecontrol": Agecontrol Spa;
- k) "Regione": la Regione o la Provincia autonoma competenti per territorio;
- l) "manuale": manuale operativo delle procedure allegato al presente decreto;
- m) "BDNOO": la banca dati nazionale degli operatori del settore ortofrutticolo, costituita in conformità all'articolo 10 del regolamento;
- n) "norma specifica": la norma di commercializzazione stabilita per ciascuno dei 10 prodotti elencati all'articolo 3 del regolamento, come definita nella parte B dell'allegato I al regolamento medesimo;
- o) "norma generale": la norma di commercializzazione generale, come definita nella parte A dell'allegato I al regolamento, a cui devono conformarsi i prodotti ai quali non si applica la norma specifica.

Articolo 3

(Organismi competenti)

1. L'AGEA è l'autorità incaricata del coordinamento delle attività dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi, nonché dei contatti, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, nonché ai commi 1 bis e 1 quater dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
2. L'autorità di coordinamento provvede a:
 - estrarre i campioni da assoggettare a verifica, sulla base dell'analisi dei rischi definita nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, basata sulle informazioni contenute nella banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento, nonché su qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini del controllo;
 - effettuare le dovute comunicazioni alla Commissione europea e alle altre autorità di coordinamento;
 - emanare per ciascuna campagna di commercializzazione il programma nazionale delle attività, sulla base di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a), ripartito per prodotti soggetti a norma specifica e per prodotti soggetti a norma generale, in conformità alle disposizioni



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

dettate dal regolamento, dal presente decreto e dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA;

- emanare le disposizioni attuative delle procedure di controllo, sulla base di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera b), al fine anche di assicurare l'uniformità di esecuzione a livello nazionale, e tra gli organismi responsabili dei controlli ; di cui ai commi 1 e 2, e verificarne, eventualmente anche con visite in loco, l'efficacia e la conformità;
3. Le Regioni sono le autorità competenti:
- alla formazione specifica delle figure professionali addette alla verifica della conformità dei prodotti ortofrutticoli, di cui gli operatori devono disporre ai fini dell'autorizzazione all'uso del logo comunitario e all'autocontrollo dei prodotti ortofrutticoli in esportazione, in applicazione dell'articolo 12 del regolamento;
 - all'esecuzione di controlli aggiuntivi sul proprio territorio, in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 4.
4. Il Ministero svolge le funzioni di indirizzo generale sull'applicazione del regolamento.

Articolo 4

(Organismi di controllo)

1. L'organismo responsabile dell'esecuzione delle attività legate ai controlli obbligatori di conformità alle norme di commercializzazione, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera e) del presente decreto, è l'Agecontrol.
2. Le Regioni, ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono svolgere ulteriori controlli di conformità, secondo modalità e termini dalle stesse stabiliti, avvalendosi della banca dati nazionale e in conformità al manuale e alle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, fornendo apposita comunicazione all'autorità di coordinamento e al Ministero.
3. Presso l'autorità di coordinamento è costituito apposito Comitato, composto da 4 rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, 1 rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 2 rappresentanti di AGEA e un rappresentante dell'Agecontrol con funzioni consultive, con i seguenti compiti:



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- a) proporre per ciascuna campagna di commercializzazione il programma nazionale delle attività, ripartito per prodotti soggetti a norma specifica e per prodotti soggetti a norma generale, in conformità alle disposizioni dettate dal regolamento, dal presente decreto e dalle disposizioni attuative emanate dall' AGEA;
- b) redigere ed aggiornare le disposizioni attuative delle procedure di controllo, al fine anche di assicurare l'uniformità di esecuzione a livello nazionale, e tra agli organismi responsabili dei controlli ; di cui ai commi 1 e 2, e verificarne l'efficacia e la conformità;
- c) effettuare il monitoraggio delle attività di verifica, definendo gli opportuni adeguamenti delle procedure utilizzate;
- d) acquisire le risultanze e le eventuali disfunzioni registrate nell'esecuzione dei controlli ai fini dell'adozione, da parte dell' AGEA, delle misure d'intervento necessarie.

Articolo 5

(Banca dati nazionale degli operatori del settore ortofrutticolo)

1. La banca dati, realizzata dall' AGEA all'interno del SIAN è messa a disposizione dell' Agecontrol, che ne cura il relativo aggiornamento, nonché delle Regioni, in base alle procedure previste nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall' AGEA.
Sono tenuti all'iscrizione nella banca dati di cui all'articolo 10 del regolamento, tutti gli operatori che prendono parte alla commercializzazione, anche nella fase di vendita al dettaglio, degli ortofruttili freschi soggetti a norme di commercializzazione, nonché chiunque svolga la vendita a distanza anche via internet pur non detenendo materialmente tali prodotti.
Il manuale riporta le categorie in cui sono suddivisi gli operatori tenuti all'iscrizione nella banca dati.
2. Non sono tenuti all'iscrizione nella banca dati gli operatori di talune categorie individuate nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall' AGEA, che non raggiungono il valore di fatturato annuo di 60.000,00 euro al netto di IVA, riferito a tutti i prodotti soggetti a norme di commercializzazione, nonché tutti gli operatori che svolgono le loro attività unicamente per i prodotti e/o lavorazioni di cui all'articolo 6, comma 1.
3. Per l'iscrizione alla banca dati e per i successivi eventuali aggiornamenti, gli operatori presentano all' Agecontrol apposita domanda, utilizzando la modulistica recata dalle disposizioni attuative emanate dall' AGEA.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

4. L'Agecontrol cura, all'interno della banca dati, l'istruttoria delle domande di iscrizione, di aggiornamento e di cancellazione, la verifica degli elementi in esse contenuti, l'eventuale risoluzione di anomalie, l'acquisizione informatica dei dati e delle informazioni in esse contenute, nonché l'attribuzione e la comunicazione dei numeri di iscrizione agli operatori interessati.
5. L'Agecontrol ha facoltà di acquisire, anche nel corso dei controlli di conformità, ulteriori informazioni per gli operatori già iscritti, ai fini dell'aggiornamento d'ufficio della banca dati nazionale.
6. In banca dati nazionale sono acquisiti gli esiti dei controlli di conformità eseguiti e le eventuali sanzioni.
7. Le informazioni contenute nella banca dati, utilizzate anche per la classificazione delle categorie di operatori secondo l'analisi del rischio, come stabilito all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento, sono riportate nel manuale.
8. Gli operatori esteri che svolgono la loro attività sul territorio nazionale, sono tenuti all'iscrizione alla banca dati nazionale.

Articolo 6

(Esenzione dall'applicazione delle norme di commercializzazione)

1. Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli:
 - a) i prodotti commercializzati alle condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 1 e 5 del regolamento ed i prodotti elencati al paragrafo 6 del medesimo articolo;
 - b) i prodotti che nell'ambito del territorio nazionale sono venduti, consegnati o avviati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, nonché i prodotti avviati, ma non ceduti, da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio;
 - c) i prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore, per il fabbisogno personale di quest'ultimo, su mercati riservati esclusivamente ai produttori di una data zona di produzione, come definiti dal decreto ministeriale 20 novembre 2007.

Le procedure per l'applicazione della deroga di cui alla lettera c) sono definite nelle disposizioni attuative emanate da AGEA.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

I prodotti esentati dall'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione perché destinati alla trasformazione industriale, o all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari, importati da Paesi terzi o esportati verso tali Paesi, devono essere accompagnati da un certificato, conformemente alle specifiche disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

Articolo 7

(Controlli sul mercato interno, nella fase di importazione e di esportazione)

1. Gli operatori che commercializzano prodotti ortofrutticoli destinati al consumo allo stato fresco sottoposti alla norma specifica, nonché quelli soggetti alla norma generale indicati nel manuale, sono soggetti, sul mercato interno e in tutti gli stadi della commercializzazione, a controlli a campione sul territorio nazionale, sulla base di un'analisi del rischio, secondo le disposizioni e le procedure degli articoli 11 e 17 del regolamento, del manuale e delle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.
2. I metodi di controllo sono conformi a quelli descritti nell'allegato V al regolamento, mentre nella fase della vendita al minuto al consumatore finale, i relativi metodi di controllo sono definiti nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA e nel manuale delle procedure.
3. Gli operatori, forniscono all'Agecontrol le informazioni, di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento, necessarie all'organizzazione e all'esecuzione dei controlli, sulla base delle modalità riportate dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA e dal manuale delle procedure.
4. Gli operatori esentati dall'iscrizione nella banca dati, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, sono in ogni caso tenuti, per i casi previsti, al rispetto delle norme di commercializzazione.
5. Se dai controlli emergono irregolarità significative, l'autorità di coordinamento dispone l'aumento della frequenza dei controlli, eventualmente preventivata, relativamente agli operatori, ai prodotti, al luogo di origine o ad altri parametri pertinenti con la tipologia di irregolarità.
6. Nelle fasi di esportazione ed importazione, da o verso i Paesi terzi, sono effettuati, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, controlli sistematici su tutti i prodotti soggetti a norma specifica, nonché su quelli soggetti alla norma generale elencati nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, e su quelli indicati dal paragrafo 1 lettera a) dell'articolo 4 del regolamento ad esclusione delle partite che sulla base dell'analisi dei rischi non necessitano di un



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

controllo. Il certificato di conformità, conforme all'allegato III del regolamento, rilasciato dall'organismo di controllo, accompagna le dichiarazioni di esportazione e/o le dichiarazioni di immissione in libera pratica dei prodotti sottoposti a controllo.

7. Sulla base di un'analisi di rischio, il manuale e le disposizioni attuative emanate dall'AGEA indicano la percentuale minima di controllo delle partite importate da Paesi terzi, accompagnate dal certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo di un Paese terzo, riconosciuto ai sensi dell'articolo 15 del regolamento.
8. Qualora un prodotto sottoposto al controllo di conformità alla norma di commercializzazione generale riporti, tra le indicazioni esterne, informazioni aggiuntive a quelle dell'Allegato 1, parte A, del regolamento, riconducibili alle norme adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), tali informazioni aggiuntive devono risultare conformi alla norma UNECE relativa al prodotto considerato.
9. L'Agecontrol, in caso di riscontro di prodotti non conformi, provenienti da altro Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo, ne dà immediata comunicazione all'autorità di coordinamento.
10. L'Agecontrol e gli Organismi di controllo entro il 31 marzo di ciascun anno, inviano all'autorità di coordinamento, al Ministero ed alle Regioni una relazione dettagliata sui risultati dei controlli dell'anno precedente, secondo lo schema contenuto nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

Articolo 8

(Operatori riconosciuti)

1. Sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento e secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, gli operatori che ne fanno richiesta, classificati nella categoria di rischio più bassa e che sono in possesso dei requisiti come richiesti anche in riferimento al comma 3 dell'articolo 12 e dal presente decreto, e offrano particolari garanzie essere autorizzati ad apporre su ogni confezione dei prodotti commercializzati sul mercato comunitario, una etichetta, conforme al facsimile di cui all'allegato II del regolamento e/o a controllare direttamente le partite destinate all'esportazione verso Paesi terzi, tenendo un apposito registro secondo le modalità prescritte nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

2. L'autorizzazione ha una durata di tre anni e può essere rinnovata, su richiesta dell'operatore, previa verifica dei requisiti da parte di Agecontrol. L'Agecontrol, sulla base di un'analisi del rischio determinata dall'autorità di coordinamento, esegue controlli per accertare il rispetto delle condizioni per il mantenimento dell'autorizzazione, che qualora non risultino più rispettate, viene revocata. Ogni operatore è sottoposto a controllo per la verifica dei requisiti, almeno due volte ogni tre anni.
3. In caso di applicazione del comma 1, secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, il certificato di conformità viene emesso dall'Agecontrol, che certificherà almeno il 10% del totale delle partite annualmente destinate all'esportazione da ogni singolo operatore autorizzato.

Articolo 9

(Comunicazioni)

1. L'autorità di coordinamento effettua le seguenti comunicazioni alla Commissione europea, al Ministero e alle Regioni:
 - a) le informazioni di cui al comma 9 dell'articolo 7 del presente decreto, non appena ricevute dagli Organismi di controllo;
 - b) i sistemi di ispezione e di analisi del rischio contenuti nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA e nel manuale delle procedure, nonché ogni ulteriore modifica;
 - c) entro il 30 giugno di ogni anno, una sintesi dei risultati dei controlli effettuati dagli Organismi di controllo, nel corso dell'anno precedente.

Le informazioni di cui alla lettera a) sono inviate anche ai Paesi terzi interessati, elencati nell'allegato IV del regolamento ed alle autorità di coordinamento, eventualmente interessate, degli altri Stati membri. Le informazioni di cui alla lettera c) sono inviate anche agli altri Stati membri.

TITOLO II

Controlli banane

Articolo 10

(Controlli nel settore delle banane)

1. Le definizioni di cui all'articolo 2, si applicano al presente Titolo per quanto compatibili.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

2. L'AGEA, ai sensi del comma 1 quinquies dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è l'autorità incaricata del coordinamento delle attività dei controlli di qualità nel settore delle banane.
3. L'AGEA, tramite l'Agecontrol, effettua i controlli di conformità alle disposizioni sulle norme di qualità delle banane, stabilite nel regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione del 15 dicembre 1995, secondo le disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione del 16 settembre 1994, nonché delle disposizioni emanate dall'AGEA. I controlli sono eseguiti sulle banane destinate al consumo fresco, nelle fasi di importazione dai Paesi terzi e di primo sbarco in caso di banane prodotte nella Comunità.
4. Qualora le banane non risultino conformi, si applicano le disposizioni del regolamento, per quanto di pertinenza.
5. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2898/95 e secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, gli operatori che ne fanno richiesta, a condizione che risultino in possesso dei requisiti previsti, possono essere esentati dal controllo.

L'Agecontrol, secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, certifica almeno il 10% del totale delle partite annualmente importate da ogni singolo operatore esentato.

L'autorità di coordinamento comunica alla Commissione e al Ministero l'elenco degli operatori che beneficiano dell'esenzione dei controlli sulle banane e i casi di revoca di tale beneficio.

TITOLO III

Norme generali e transitorie

Articolo 11

(Accertamento delle violazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 306/2002 e successive modificazioni, l'Agecontrol e le Regioni provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative e all'applicazione delle relative sanzioni, ferme restando le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Se in occasione dei controlli di cui all'articolo 7 del presente decreto, il personale incaricato del controllo prende atto della non conformità alla norma di commercializzazione generale, per



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

prodotti diversi da quelli indicati nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate da AGEA, applica la sanzione conseguente.

3. Il pagamento per le somme dovute per le sanzioni irrogate dall'Agecontrol, a decorrere dal 1° luglio 2009, è effettuato a favore dell'autorità di coordinamento, secondo le procedure riportate nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.
4. Il pagamento per le somme dovute per le sanzioni irrogate dagli Organismi regionali di controllo a decorrere dal 1° luglio 2009 è effettuato a favore delle Regioni nel cui territorio è stata rilevata l'infrazione.

Articolo 12

(Abrogazioni)

1. I decreti ministeriali 25 giugno 2009, n. 4982 e 15 giugno 2004 n. 1353 sono abrogati.
2. Le disposizioni del decreto ministeriale 25 giugno 2009, n. 4982, sono sostituite da quelle contenute nel presente decreto.

Articolo 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, ~~2~~ 3 AGO. 2011

IL MINISTRO